



CONVENZIONE

TRA L'ESERCITO ITALIANO E LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI DEGLI INTELLETTIVO RELAZIONALI A FAVORE DEI FAMILIARI DEL PERSONALE MILITARE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E RELAZIONALE.

L'anno duemiladiciassette, addì 24 del mese di ottobre, in ROMA

TRA

L'**Esercito Italiano**, di seguito denominato "Esercito", nella persona del Gen. D. Giuseppenicola TOTA, Capo del V Reparto – Affari Generali dello Stato Maggiore dell'Esercito, con sede in Roma, Via XX Settembre n.123/A

E

La **Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali**, di seguito denominata "FIDIR" con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma, Roma C.F. n. 97545260586, P. Iva 10399961001, rappresentata dal Presidente Dott. Marco BORZACCHINI.

PREMESSO CHE

- l'attività sportiva è un mezzo fondamentale per l'integrazione sociale, il miglioramento della qualità della vita ed il superamento delle difficoltà a livello di autonomia personale e di relazioni sociali delle persone con disabilità;
- lo sport riveste carattere di fenomeno culturale di grande rilevanza sociale, educativa e morale e, pertanto, deve essere considerato un valore fondamentale per l'individuo e la collettività;
- la pratica sportiva ha indubbio valore di pubblica utilità, in quanto preordinata al soddisfacimento della finalità di pubblico interesse generale consistente nel benessere fisico e psichico delle persone, comprese quelle diversamente abili;
- è vigente un Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa ed il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), volto alla promozione, diffusione e coordinamento dell'attività sportiva delle persone con disabilità;
- la FIDIR promuove e disciplina la pratica sportiva rivolta alle persone con disagio intellettivo e relazionale e le attività ad esse connesse;
- l'Esercito Italiano e la FIDIR hanno un reciproco interesse a collaborare finalizzato allo svolgimento dell'attività sportiva a favore dei familiari del personale militare in servizio con disabilità intellettiva e relazionale;
- è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

- tale collaborazione non contrasta con le finalità istituzionali dei contraenti;
- la realizzazione delle manifestazioni sportive di cui alla presente Convenzione determinerebbe altresì un presumibile ritorno per la Forza Armata, in termini promozionali e di immagine;

VISTI

- la legge 15 luglio 2003 n. 189 (*“Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili”*);
- l’art. 545 del Decreto Legislativo n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare);
- gli artt. da 569 a 573 del D.P.R. n. 90/2010 (Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare);
- le Direttive *“Concorsi militari in tempo di pace”* – edizione 2015 dello Stato Maggiore dell’Esercito e *“SMD-G 006”*, edizione 1991 dello Stato Maggiore della Difesa, che consentono all’Esercito Italiano la fornitura di prestazioni e servizi nonché il temporaneo comodato d’uso di beni dell’amministrazione militare, a favore di altre Pubbliche amministrazioni, Enti e Società per le finalità di pubblico interesse generale sopra citate;
- la *“Direttiva per le linee di indirizzo e criteri per l’impiego delle risorse finanziarie destinate al settore dell’Esercizio (E.F. 2013)”* dello Stato Maggiore della Difesa, che consente di utilizzare, nell’ipotesi di concorsi a titolo oneroso, quando possibile e/o più conveniente per l’A.D., lo strumento della *“permuta”* di materiali e prestazioni;
- la *“Direttiva finanziaria per i concorsi militari in tempo di pace resi e ricevuti dall’Esercito”*, ed. 2015 dello Stato Maggiore dell’Esercito, inerente all’ipotesi residuale del versamento anticipato di somme pecuniarie presso la Tesoreria dello Stato;
- la direttiva *“Le permutate in ambito E.I.: norme e procedure – ed. 2013”* e successive modifiche ed integrazioni;
- le tabelle di onerosità edite dallo SMD – ed. 2015;
- il Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Difesa ed il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sottoscritto a Roma in data 09 luglio 2014, tuttora in vigore, finalizzato a realizzare la piena collaborazione tra le Parti al fine dello sviluppo tecnico ed agonistico della attività sportive del personale della Difesa con disabilità acquisite in servizio e per servizio e non;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

IMPEGNI DELLA FISDIR

1. La FISDIR si impegna a:

- favorire, attraverso le società sportive affiliate ed i propri organismi territoriali, la pratica sportiva dei familiari del personale militare dell’Esercito con disabilità intellettive e relazionali;
- mettere a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità e compatibilmente con le proprie esigenze di programmazione di carattere generale, le attrezzature sportive necessarie ed il personale istruttore qualificato per lo svolgimento delle citate attività sportive;
- in caso di affiliazione diretta delle Associazioni Sportive Dilettantistiche dell’Esercito alla FISDIR, allo scopo di svolgere in proprio attività sportive a favore dei familiari del personale militare con disabilità intellettive e relazionali, applicare la riduzione percentuale del 100% rispetto all’importo base previsto per la tassa annuale di affiliazione e fissare il costo per il tesseramento annuale, comprensivo della quota assicurativa, in euro 5,00;

- fornire adeguato supporto alle strutture sportive dell'Esercito nella formazione dei propri tecnici, al fine di accrescere le competenze in tema di pratica sportiva delle persone aventi disabilità intellettivo relazionale;
 - rispettare i regolamenti interni di utilizzo delle installazioni militari;
 - fornire adeguato risalto, sugli organi di informazione anche digitale, alla collaborazione con l'Esercito Italiano.
2. Le prestazioni oggetto del presente articolo saranno oggetto di pagamento da parte del personale interessato alle iniziative proposte.

ART. 3 IMPEGNI DELL'ESERCITO

L'Esercito si impegna a:

- concedere, compatibilmente con le esigenze istituzionali e di servizio, il concorso a titolo non oneroso di mezzi per il trasporto di personale nell'ambito della regione Lazio, per le esigenze della FISDIR, da rappresentare direttamente allo Stato Maggiore dell'Esercito;
- concedere, compatibilmente con le esigenze istituzionali e di servizio, l'utilizzo temporaneo e non esclusivo a titolo oneroso degli impianti sportivi e delle relative aree di servizio del Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito, per lo svolgimento di attività sportive o manifestazioni agonistiche organizzate o curate della FISDIR;
- osservare le disposizioni interne relative all'utilizzo degli impianti sportivi messi a disposizione dalla FISDIR;
- fornire adeguato risalto, sugli organi di informazione anche digitale, alla collaborazione con la FISDIR.

ART. 4 ASPETTI ECONOMICI

1. Le Parti convengono che le forme di collaborazione, il reciproco utilizzo temporaneo di infrastrutture ed i concorsi di personale e di mezzi citati negli articoli che precedono dovranno essere svolte a titolo oneroso, attraverso i criteri, le modalità e le valutazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia sia di fonte normativa primaria che subordinata nonché organizzativa interna.
2. Le modalità di remunerazione delle prestazioni fornite dall'Esercito in attuazione della presente Convenzione potranno essere, in alternativa, la permuta di beni/servizi o il versamento di somme di denaro all'erario sulla base delle indicazioni che verranno di volta in volta fornite dal competente servizio amministrativo di Forza Armata. Con riguardo ai servizi forniti dalla FISDIR, di cui al precedente articolo 2, gli stessi saranno saldati dai fruitori degli stessi alle condizioni agevolate previste nella presente convenzione, significando che nessun onere finanziario potrà essere posto a carico dell'Esercito relativamente a tali prestazioni.
3. Qualora le Parti, di comune accordo, decidessero di regolare i rapporti economici, derivanti dalle prestazioni a carico dell'Esercito, attraverso l'istituto della permuta, l'Esercito procederà a nominare una Commissione di congruità incaricata di individuare i beni/servizi oggetto della permuta stessa, commisurandone il valore alla luce dei citati principi di proporzionalità, ragionevolezza ed equità economica tra le reciproche prestazioni, in osservanza delle disposizioni normative ed organizzative vigenti in materia.
4. A tal fine, il Servizio Amministrativo dell'articolazione decentrata, competente per materia e territorio, della Parte che fornisce il concorso procederà ad istruire l'iter autorizzativo prescritto per la stipula dei relativi atti negoziali, in applicazione della normativa vigente. In particolare, per quanto concerne l'Esercito, si rinvia agli art. da 569 a 573 e seguenti del D.P.R. n. 90/2010 (Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare) ed alla vigente Direttiva, emanata dallo Stato Maggiore dell'Esercito, in materia di "*Permute in ambito E.I.: norme e procedure – ed. 2013*" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile.

ART. 5

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano a definire bonariamente ogni eventuale controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.

A tal fine, in caso di insorgenza di qualsiasi controversia, le Parti concordano nel tentare in via bonaria la composizione della lite, devolvendo le stesse questioni alla cognizione di un collegio arbitrale.

Il Collegio Arbitrale citato sarà composto da membri designati di comune accordo dalle Parti ed emanerà decisioni definitive che le stesse Parti si impegnano ad osservare.

ART. 6

PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E DEI SEGNI DISTINTIVI

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine delle iniziative comuni e quella di ciascuna di essa, in relazione alle attività discendenti dall'attuazione del presente atto.

In particolare, le Parti convengono che i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione, nella piena osservanza delle disposizioni organizzative/circolari/direttive vigenti all'interno di ciascuna delle istituzioni contraenti, per il perseguimento delle finalità istituzionali previste dai rispettivi ordinamenti interni.

ART. 7

DURATA

La presente Convenzione di collaborazione avrà durata di anni quattro (4) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti. Alla scadenza dell'accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART. 8

FACOLTA' DI RECESSO

Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal presente atto con preavviso di almeno due mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata (PEC).

ART. 9

COPERTURE ASSICURATIVE CONTRO I RISCHI DI DANNI A PERSONE E COSE

Ciascuna delle parti provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Nell'iscrizione annuale prevista per i familiari frequentatori che svolgeranno nell'ambito delle ASD dell'Esercito attività sportiva nelle strutture della FISDIR è già compresa, come specificato nel precedente articolo 2, la quota assicurativa.

ART. 10

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento

delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 11

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività prenegoziale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili).

Art 12

CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel corpo della presente Convenzione, si rinvia alle vigenti disposizioni normative ed alle direttive nonché ai citati Protocolli d'Intesa.

*** **

Il presente Accordo è composto da n. 12 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li 24 ottobre 2017

**PER
L'ESERCITO ITALIANO**

Il Capo del V Reparto dello Stato Maggiore
Gen. D. Giuseppe Nicola TOTA



**PER
LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT
PARALIMPICI DEGLI INTELLETTIVO**

RELAZIONALI
Il Presidente
Dott. Marco BORZACCHINI

